

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1338 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Adrian RICCHIUTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ADRIAN RICCHIUTI, in violazione dell'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.33, comma, del Regolamento del Settore Tecnico, dall'art.40, commi 1 d 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art.38 comma 1 delle NOIF, per aver nella stagione sportiva 2018/2019, ancorché tesserato quale calciatore per la società FIORITA 1967, partecipante al campionato Sammarinese II, ed appartenente alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), svolto attività (referente tecnico) non meglio specificata, e/o comunque attività di carattere tecnico sia per le squadre giovanili che per la prima squadra della società RIMINI FOOTBALL CLUB SRL, partecipante al campionato di Serie C, girone B, senza essere regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico Figc per la stessa società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione dell'art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig. Adrian RICCHIUTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Adrian RICCHIUTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina